

N. R.G. 379/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato *ex art. 429 comma 1 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **379/2022** promossa da:

CIRANO MULARONI (C.F. MLRCRN61B09F139W), con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI VALENTINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRAZIANI VALENTINA

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE FORLÌ - AGENZIA COMPLESSA DI CESENA
(C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RESISTENTE

Letti gli atti di causa;



viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

o s s e r v a

Mularoni Cirano ha adito il Tribunale di Forlì per sentire *“dichiarare l'illegittimità dell'operato dell'INPS e di conseguenza, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o privo di effetti nei confronti del ricorrente, la revoca/decadenza del reddito di cittadinanza inerenti le domande prot.nr.INPS-RDC-2019-934355; nr INPS-RDC-2020-3198628 e INPSRDC-2021-4742661, presentate rispettivamente in data 29.03.2019, 19.10.2020 e 01.09.2021, con conseguente riconoscimento delle mensilità dovute; - di conseguenza, dichiarare non dovute le somme richieste dall'INPS, in restituzione al ricorrente, nell'importo di € 36.628,35 (comunicazione 28.06.22) ed € 19.180,00 (comunicazione 02.07.2022)”*.

Ha esposto, contrariamente a quanto accertato dal Comune di Mercato Saraceno e dalla Guardia di Finanza, di possedere tutti i requisiti richiesti per la corresponsione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art.2 del D.L. 4/2019 ed, in particolare, di aver dimostrato di risiedere effettivamente nel territorio italiano (comune di Mercato Saraceno) a far data dal giugno 2014.

Si è costituito in giudizio l'istituto resistente che, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 come modificato dall'art.6 del d.l. 103/91 conv. in legge n. 166 del 1991 e successivamente modificato dall'art.4. del d.l. 384/92 conv. in l. 438/92. Nel merito, ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto, ribadendo la mancanza del requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni antecedenti alla presentazione dell'istanza.

Ha segnalato, inoltre, che come accertato dalla Guardia di Finanza il ricorrente era risultato iscritto all'AIRE nei 2 anni antecedenti alla richiesta del beneficio, condizione che osterebbe al riconoscimento del reddito di cittadinanza.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.



La causa, a seguito di istruttoria documentale, alla presente udienza del 04.10.2023 è stata discussa e posta in decisione.

Il ricorso, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019: *“L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale”*), deve essere rigettato perché infondato nel merito, con conseguente assorbimento dell'eccezione di decadenza e inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del d. l. 4/2019 circa i requisiti per il riconoscimento del beneficio per cui è causa, è necessario *“essere residenti in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”* (art.2 n. 2, d. l. 4 del 2019) nonché, come precisato successivamente con nota nr. 0010155.21 del 21.12.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali *“(...) che nel periodo in cui il richiedente/beneficiario ha dimostrato di essere presente sul territorio italiano, lo stesso non risultasse iscritto nelle anagrafi estere o all'AIRE. Tale considerazione vale ai fini della verifica del possesso del requisito di residenza sul territorio nazionale tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci. Pertanto, il periodo in cui i richiedenti RdiC erano iscritti presso l'AIRE non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano”*.

Nel caso di specie, con verbale dell'8.4.2022, la Guardia di Finanza ha accertato l'iscrizione all'AIRE del ricorrente dall'1.7.1990 (doc.33 di parte ricorrente).



Tale circostanza, non specificatamente contestata dal ricorrente, deve essere di per sé sola valutata come elemento sufficiente per considerare legittima la revoca del beneficio, posto che, come da succitata nota esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'iscrizione all'AIRE non è compatibile con la residenza in Italia, non potendosi considerare quindi come anni di effettiva residenza in Italia quelli in cui il richiedente risulti essere iscritto all'AIRE.

Anche volendo superare tale circostanza, ritenendo non ostativo il dato oggettivo dell'iscrizione all'AIRE del richiedente, occorre tenere presente che l'art.2 n.2) del già menzionato decreto – legge richiede il requisito della residenza, anche effettiva, per almeno 10 anni, di cui 2 continuativi, sul suolo italiano.

Nel caso del ricorrente, per il quale non è stata accertata la residenza anagrafica nel territorio italiano per il periodo di interesse (in quanto residente in Italia solo dal 15.03.2019) non può dirsi nemmeno raggiunta la prova della residenza effettiva, quindi continuativa, stabile ed abituale, in Italia non potendosi ritenere sufficiente a tal fine le allegazioni e la documentazione prodotta dal ricorrente.

I documenti prodotti, infatti, non attestano in maniera chiara, univoca ed incontrovertibile la residenza in Italia del ricorrente, posto che tale circostanza non può desumersi dall'effettuazione di visite mediche in Italia, dall'esistenza di spese domestiche, peraltro intestate ad un diverso soggetto, cioè il sig. Adamo Mularoni, padre del ricorrente e quindi non al ricorrente medesimo, o dagli screenshots di spostamenti e tragitti tratti da telefoni cellulari di cui non si può avere certezza della provenienza, ben potendo il telefono da cui sono stati tratti essere stato nella materiale disponibilità di altri soggetti.

In un quadro di non oggettività ed univocità delle risultanze, deve rilevarsi come è lo stesso ricorrente a rendere dubbia l'allegata residenza in Italia, a Mercato Saraceno, laddove in sede di denuncia querela sporta presso la stazione dei Carabinieri di Mercato Saraceno in data 19.10.2016 lo stesso ricorrente ha dichiarato *“nel periodo compreso tra marzo*



e aprile 2016 mentre mi trovavo presso l'abitazione dei miei genitori sita a Mercato Saraceno in via I maggio n.26" (doc.34), così avvalorando ulteriormente la tesi per cui la sua presenza in Italia non risultava stabile ma saltuaria e occasionale.

La documentazione offerta, pertanto, non risulta sufficiente, oggettiva ed univoca per ritenere provato e accertato che il ricorrente, al di là della formale residenza nello stato estero di San Marino, ha risieduto abitualmente e continuativamente in Italia, nel comune di Mercato Saraceno, per i 2 anni precedenti alla presentazione della domanda.

La mancanza di prova in ordine alla residenza effettiva in Italia, in uno con l'iscrizione all'AIRE del ricorrente, rendono pertanto legittima la revoca del beneficio, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese di lite del presente procedimento, in ragione della novità della questione, vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Forlì, il 04/10/2023

Il Giudice

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -

